

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020

Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica: l'azienda DIVEL UNIPERSONALE SPA con sede legale in Calderara di Reno via Verde 5/a, rappresentata con delega da Paola Fontanelli (Confcommercio Ascom Bologna)

e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Elena Vanelli
Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- a) l'azienda, alla data odierna occupa complessivamente 60 dipendenti in forza alla data del 25/3/2020 nelle unità produttive dislocate nelle regioni EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA indicate nell'Allegato 1, nei cui confronti applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio ed è inquadrata previdenzialmente nel settore Terziario;
- b) l'azienda operando in almeno 5 Regioni rientra nell'ambito di applicazione della procedura di concessione della CIGD di cui all'art.22-quater del DL34/2020;
- c) l'azienda, in base all'inquadramento previdenziale e al numero di dipendenti occupati, non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- d) per far fronte al drastico calo dell'attività conseguente alle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha fatto ricorso dal 23 marzo 2020 alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un periodo di 9 settimane per i dipendenti operanti nelle regioni Piemonte, Lazio Campania e Puglia ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e a 13 settimane per i dipendenti operanti nelle regioni Emilia Romagna, ai sensi rispettivamente dell'Atto del Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna n. 630 del 3/4/2020, nonché dell'art. 17 del D.L. 9/2020, dell'art.22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 41 del D.L. 23/2020;
- e) dato il protrarsi del calo dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19, che si prevede estenda i propri effetti negativi nei mesi di agosto e settembre 2020 l'azienda intende ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in L. 27/2020 così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020 per un ulteriore periodo di 9 settimane al fine di ridurre / sospendere temporaneamente l'orario di lavoro dei 60 dipendenti in forza alla data del 25/3/2020 di cui al punto 1) delle premesse aventi diritto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, nell'attestare che la situazione emergenziale Covid-19 determina una riduzione dell'attività aziendale non imputabile né all'azienda né ai lavoratori, ritengono necessario prorogare il ricorso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 27/2020 e così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020;
- 3) le Parti, concordano sulla necessità della presentazione all'Inps ai sensi dell'art. 22-quater del D.L. 34/2020 della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un totale di n. 60 lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) delle premesse con la seguente articolazione: per un periodo di 5 settimane decorrente dalla data 22/6/2020 per i dipendenti operanti nelle regioni Emilia




Romagna e dalla data del 25/5/2020 per i dipendenti operanti nelle regioni Piemonte, Lazio, Campania e Puglia , con possibilità di ricorso all'ulteriore periodo di 4 settimane a decorrere dall'1/9/2020 (da fruire entro il 31/10/2020) o antecedentemente a tale data, qualora previsto da norme di futura emanazione;

- 4) qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
- 5) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- 6) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati dall'Azienda come previsto dal DL 34/2020;
- 7) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 8) nel periodo di validità del presente Accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.
- 9) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto, telematicamente.

Bologna, li 5/6/2020




Per DIVEL UNIPERSONALE SPA

FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

